



DELIBERA N. ... 090/2022

(GU14/385774/2021)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 21/06/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 28/01/2021 acquisita con protocollo n. 0047920 del 28/01/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

Relatore del Comitato avv. Pietro Marzano;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

in data 28 gennaio 2021 l’istante, [REDACTED] in qualità di titolare dell’utenza [REDACTED] oggetto di contestazione, ha attivato la procedura di definizione della controversia ai sensi dell’art. 14 Allegato A alla Delibera n. 353/19/CONS, cui è stato attribuito il numero di procedura GU14/385774/2021. Nell’istanza di definizione parte istante ha dichiarato: “In relazione all’utenza [REDACTED] intestata alla scrivente [REDACTED]



██████████ contesto gli importi di cui alle fatture emesse da ottobre 2018 ad oggi. Più in particolare le seguenti voci: - Tim Vision per euro 1,00 - Tim Vision Eurosport per euro 1,99 in quanto i predetti servizi non sono MAI stati richiesti ed usufruiti dalla scrivente. Infatti il relativo apparecchio per accedervi veniva tempestivamente restituito in data 29.10.2018 - Tim Expert per euro 6,89 la cui relativa informativa non solo risulta del tutto insufficiente (se non inesistente) ma configurerebbe una pratica commerciale scorretta in quanto integrerebbe un'ipotesi di mala fede precontrattuale violando, per tale via, la normativa di cui al Codice del Consumo posta a tutela degli utenti - Massima velocità per euro 5,00 (voce presente dalla fattura di dicembre 2019 e di cui ho chiesto più volte la disattivazione) Trattasi di servizi non richiesti per l'utenza di cui all'oggetto e di cui si chiede, ancora una volta, la disattivazione in quanto attivati da Tim in maniera unilaterale e illegittima senza alcuna richiesta e/o consenso a tal riguardo della scrivente. Si richiede, pertanto, il rimborso dei predetti importi, il pagamento degli indennizzi previsti per mancata e/o tardiva risposta ai reclami inoltrati, nonché gli indennizzi per attivazione di servizi non richiesti e contestazione fattura. Si richiede, infine, il rimborso della voce "Servizio di produzione e spedizione fattura" di euro 3,00 in quanto nonostante la richiesta di invio della fattura solo a mezzo mail (che peraltro avviene regolarmente) vengono addebitati i costi di spedizione della fattura cartacea". Quanto sopra esposto parte istante ha effettuato le seguenti richieste: "In relazione all'utenza ██████████ intestata alla scrivente ██████████ contesto gli importi di cui alle fatture emesse da ottobre 2018 ad oggi. Più in particolare le seguenti voci: - Tim Vision per euro 1,00 - Tim Vision Eurosport per euro 1,99 in quanto i predetti servizi non sono MAI stati richiesti ed usufruiti dalla scrivente. Infatti il relativo apparecchio per accedervi veniva tempestivamente restituito in data 29.10.2018 - Tim Expert per euro 6,89 la cui relativa informativa non solo risulta del tutto insufficiente (se non inesistente) ma configurerebbe una pratica commerciale scorretta in quanto integrerebbe un'ipotesi di mala fede precontrattuale violando, per tale via, la normativa di cui al Codice del Consumo posta a tutela degli utenti - Massima velocità per euro 5,00 (voce presente dalla fattura di dicembre 2019 e di cui ho chiesto più volte la disattivazione) Trattasi di servizi non richiesti per l'utenza di cui all'oggetto e di cui si chiede, ancora una volta, la disattivazione in quanto attivati da Tim in maniera unilaterale e illegittima senza alcuna richiesta e/o consenso a tal riguardo della scrivente. Si richiede, pertanto, il rimborso dei predetti importi, il pagamento degli indennizzi previsti per mancata e/o tardiva risposta ai reclami inoltrati nonché gli indennizzi per attivazione di servizi non richiesti e contestazione fattura. Si richiede, infine, il rimborso della voce "Servizio di produzione e spedizione fattura" di euro 3,00 in quanto nonostante la richiesta di invio della fattura solo a mezzo mail (che peraltro avviene regolarmente) vengono addebitati i costi di spedizione della fattura cartacea".

2. La posizione dell'operatore

L'operatore TIM S.p.A. si è costituito nella procedura di definizione, producendo memorie e documenti in data 06/10/2021 e formulando le seguenti conclusioni: "... rigettare ogni richiesta di indennizzi e/o danni avanzati nei propri confronti, perché



infondate in sia in fatto che in diritto”. In data 2 novembre 2021 l’istante ha depositato memoria di replica con allegata documentazione ed ulteriore documentazione è stata depositata, sempre dall’istante, in data 10.02.2022 e 22.02.2022.

3. Motivazione della decisione

Considerato che l’intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e documentato in atti dalle parti, alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria svolta dall’ avv. [REDACTED], le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato. Va premesso che nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell’onere della prova fra le parti previste dal codice civile ed applicabili al rito ordinario. Ne consegue che, trattandosi nella maggior parte dei casi di fattispecie inerenti a rapporti contrattuali, la norma di riferimento sarà sempre quella di cui all’art. 1218 cod. civile. In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo, quindi, il creditore della prestazione, tipicamente l’utente, dovrà limitarsi a dedurre l’esistenza del contratto tra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l’operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché, in mancanza, l’inadempimento o l’inesatto adempimento denunciati saranno confermati. Premesso ciò, si osserva che l’istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall’art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. 1.La richiesta di rimborso degli addebiti per i servizi non richiesti può trovare accoglimento nei limiti e con le motivazioni che seguono. Nel formulario dell’istanza di definizione l’utente ha contestato gli importi di cui alle fatture emesse dal mese di ottobre 2018 e, in particolare le seguenti voci: “Tim Vision per euro 1,00 - Tim Vision Eurosport per euro 1,99 in quanto i predetti servizi non sono MAI stati richiesti ed usufruiti dalla scrivente. Infatti, il relativo apparecchio per accedervi veniva tempestivamente restituito in data 29.10.2018 - Tim Expert per euro 6,89”. Come si evince, però, dalla documentazione prodotta in atti dall’istante quest’ultima soltanto in data 21 marzo 2019 ha presentato a mezzo PEC un primo reclamo scritto, ritualmente ricevuto da TIM in pari data, in cui ha contestato la fattura di Febbraio 2019, n. [REDACTED] relativa al mese di Gennaio 2019 e, segnatamente, l’addebito nella stessa delle voci TIM Vision per €. 1,00, TIM Vision Eurosport per €. 1,99 e TIM Expert per €. 6,89 in quanto servizi non richiesti. Con successivo reclamo scritto inviato sempre a mezzo PEC in data 6 giugno 2019, ritualmente ricevuto da TIM in pari data, ha reiterato la predetta contestazione anche con riferimento alle successive fatture relative ai mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2019. Tuttavia, dalla fattura prodotta in atti Giugno 2019 relativa al mese di maggio 2019 si evince che la voce contestata TIM Vision Eurosport non ammonta più ad €. 1,99 bensì ad €. 0,83. Vi è di più. Da ambedue le predette fatture (quella di Febbraio 2019 relativa al mese di Gennaio 2019, e quella di Giugno 2019 relativa al mese di Maggio 2019) si evince, poi, che detto servizio non è mai stato addebitato all’istante. Quanto alle fatture Dicembre 2018 (relativa al mese di novembre 2018), Gennaio 2019 (relativa al mese di dicembre 2018), Marzo 2019 (relativa al mese di febbraio 2019) ed Aprile 2019 (relativa al mese di marzo 2019), ha prodotto in atti solo la prima pagina recante l’importo complessivo ma non anche le singole voci



oggetto di contestazione per cui si condivide, sul punto, l'assunto di cui alla memoria difensiva dell'operatore (pag. 2) ossia che: "Per quanto riguarda il servizio Eurosport attivo dall'01.12.2018, e cessato in data 13.05.2019, dal costo di 1,99€ mensili non è mai stato addebitato in quanto in promozione gratuito per 12 mesi". Il che trova, peraltro, conferma anche nel successivo reclamo dell'istante del 23 ottobre 2019, inviato sempre a mezzo PEC e ritualmente ricevuto in pari data dalla TIM, in cui vengono contestate le fatture Giugno, Luglio e Agosto 2019 soltanto per le voci TIM Vision e TIM Expert. Con ulteriore reclamo dell'11 novembre 2019 inviato sempre a mezzo PEC e ritualmente ricevuto in pari data dalla TIM, vengono contestate le fatture Settembre e Ottobre 2019 sempre per le voci TIM Vision e TIM Expert. Con reclamo, poi, del 12 dicembre 2019 inviato sempre a mezzo PEC e ritualmente ricevuto in pari data dalla TIM, viene contestata la fattura Novembre 2019 sempre per le voci TIM Vision e TIM Expert cui l'istante aggiunge la voce: Massima Velocità contestata per €. 3,39 anch'essa in quanto asseritamente non richiesta. Fattura, tuttavia, non prodotta in atti. Il 28 gennaio 2020 con reclamo inviato sempre a mezzo PEC e ritualmente ricevuto in pari data dalla TIM, viene contestata la fattura Dicembre 2019 sempre per le voci TIM Vision e TIM Expert e per la voce Massima Velocità contestata, in questo caso, per €. 5,00. Fattura, anche questa, non prodotta in atti. Con ulteriore reclamo del 12 maggio 2020, inviato sempre a mezzo PEC e ritualmente ricevuto in pari data dalla TIM, vengono contestate le fatture Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2020 per le voci TIM Vision e TIM Expert cui l'istante aggiunge la voce: corrispettivo annuo consegna elenchi telefonici per euro 3,90. A questo proposito, atteso che parte istante ha prodotto in atti la documentazione attestante la richiesta di non inserimento del proprio nominativo in elenco, le spetta il rimborso di questa voce, ossia di €. 3,90 per l'anno 2020. Nel reclamo del 12 maggio 2020, invece, non viene reiterata la contestazione per la voce: Massima Velocità. Reiterazione che invece si ritrova nel successivo reclamo del 3 giugno 2020 anch'esso inviato a mezzo PEC e ritualmente ricevuto dalla TIM in pari data avente ad oggetto la contestazione della fattura Maggio 2020. Su questo punto, in ogni caso, l'assunto di cui alla memoria difensiva dell'operatore (pag. 2) ossia che Massima Velocità (MAX Speed) sia stato addebitato solo a partire dall'11.10.2019 e non prima in quanto in promo per 12 mesi e che, comunque, l'operatore avrebbe provveduto ad eliminare il servizio in data 31.07.2020 trova smentita per tabulas dalle fatture prodotte in atti dall'istante atteso che fino alla fattura Agosto 2021 il servizio risulta ancora attivo nel mese di luglio 2021, mentre nella successiva fattura Settembre 2021 (relativa al mese di agosto 2021) risulta a favore dell'istante uno storno per il predetto servizio dal 31 luglio 2020 al 31 di luglio 2021 per €. 60,61. Atteso che l'operatore non ha, quindi, fornito prova che il servizio MAX Speed, attivato in data 11 ottobre 2019 per sua stessa ammissione, fosse effettivamente in promo, spetta all'istante il rimborso di €. 5,00 per questo servizio relativamente ai mesi da Novembre 2019 a Giugno 2019 (ossia €. 5,00 per mesi 8 = €. 40,00) oltre ad €. 3,39 per Ottobre 2019 e così per un totale di €. 43,39. Con il reclamo, poi, del 22.06.2020, sempre inviato a mezzo PEC e ritualmente ricevuto dalla TIM in pari data, l'istante ha contestato la fattura Giugno 2020, mentre con il successivo reclamo del 30.10.2020, sempre inviato a mezzo PEC e ritualmente ricevuto dalla TIM in pari data, l'istante ha contestato le fatture Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2020, ribadendo,



ancora una volta che: "... per quanto concerne Tim vision, il servizio non è MAI stato usufruito dalla scrivente ed il relativo apparecchio per accedervi veniva tempestivamente restituito in data 29.10.2018". Con il reclamo, ancora, del 18.12.2020, sempre inviato a mezzo PEC e ritualmente ricevuto dalla TIM in pari data, l'istante ha contestato la fattura Novembre 2020, sempre per le voci Tim Vision per euro 1,00, Tim Expert per euro 6,89, Massima velocità per euro 5,00 cui ha aggiunto la voce: "Servizio di produzione e spedizione fattura per euro 3,00" reiterando, in questa sede, la richiesta di invio della fattura via email rimasta priva di seguito. Tuttavia sul punto si evidenzia che, prima del reclamo del 18 dicembre 2020 parte istante non ha prodotto in atti alcuna richiesta in tal senso ossia di invio della fattura via mail anziché in forma cartacea. Di contro su quest'ultimo punto l'operatore in sede di memoria difensiva ha dedotto (pagg. 2 e 3): "Fra gli addebiti contestati vi è anche il costo di produzione e spedizione fattura cartacea che fino al 30.09.2020 corrispondevano a €2,50 e dal 1° ottobre 2020, per effetto della variazione tariffaria, passati da 2,50€ a 3,00€. Si precisa che per non ricevere tale addebito occorre richiedere la disabilitazione del cartaceo registrandosi al sito MyTim o chiedendolo espressamente al servizio clienti 187. Fino all'1.09.2020 era previsto soltanto per i clienti che domiciliassero la fattura su c/c ed a partire dal 2 settembre 2020 lo fu anche per i clienti non domiciliati che richiedessero la disabilitazione del cartaceo. L'istante non ha mai chiesto di domiciliare né di disabilitare l'invio del bollettino cartaceo che deve essere specificatamente richiesto dal titolare della linea. Il messaggio informativo fu pubblicato nella fattura di agosto 2020 nella pagina Comunicazioni TIM per Te"; da quanto ci risulta l'istante richiese tale disabilitazione soltanto il 17.03.2021 infatti da quel momento non ha più l'addebito". Atteso che, effettivamente, nella fattura di Agosto 2020, prodotta in atti dall'istante, risulta la presenza del predetto messaggio informativo, sotto la voce: "Comunicazioni TIM per te" e che la richiesta in tal senso dell'istante non può che farsi risalire al reclamo in atti del 18 dicembre 2020; atteso, altresì, che detta voce non risulta più presente in fattura a far data dalla fattura Aprile 2021, spetta all'istante il rimborso di questa voce per le fatture Dicembre 2020, Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 (mesi 4 x €. 3,00) e così per un totale di €. 12,00. In costanza di definizione l'istante ha prodotto, poi, altri due reclami inviati a mezzo PEC e segnatamente il primo del 29 giugno 2021 avente ad oggetto la contestazione delle fatture da dicembre 2020 a giugno 2021 sempre per le medesime voci (privo, tuttavia, della ricevuta di avvenuta consegna), nonché il secondo del 25 ottobre 2021, ricevuto dalla TIM in pari data, avente ad oggetto la contestazione delle fatture da luglio ad ottobre 2021 ancora per le medesime voci Tim Vision per euro 1,00, Tim Expert per euro 6,89, Massima velocità per euro 5,00, Corrispettivo annuo consegna elenchi telefonici €. 3,90. Quanto ai rilievi di cui al predetto reclamo relativamente alla voce Massima Velocità (Max Speed) si richiama quanto già disposto in merito, mentre per quanto concerne la voce Corrispettivo annuo consegna elenchi telefonici €. 3,90, avendo, come si è già detto, parte istante prodotto in atti la documentazione attestante la richiesta di non inserimento del proprio nominativo in elenco, le spetta il rimborso di questa voce, ossia di €. 3,90 anche per l'anno 2021. In ordine al servizio TIM Vision atteso che come si evince dalla stessa Welcome Letter Tim Connect di TIM datata 16.12.2018 "l'abbonamento mensile è addebitato in modalità mese corrente rispetto al periodo di fruizione del servizio" ed



atteso, altresì, che, come si evince dal reclamo del 12 maggio 2020: “il servizio non è MAI stato usufruito dalla scrivente ed il relativo apparecchio per accedervi veniva tempestivamente restituito in data 29.10.2018” (circostanza non contestata dall’operatore), spetta all’istante il rimborso del predetto servizio per il periodo dal primo reclamo del 21 marzo 2019 [giusta articolo 13, comma 1 del Regolamento in materia di indennizzi (Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS)] avente ad oggetto la fattura Febbraio 2019 relativa al mese di gennaio 2019 fino alla fattura Gennaio 2022 relativa al mese di dicembre 2021 e così per un totale di mesi 34 per un importo di €. 34,00. Da ultimo, in ordine al servizio TIM Expert non condivisibile è l’assunto di cui alla memoria di replica di parte istante (pag. 2) secondo cui: “... sebbene il predetto importo mensile (€. 6,89 per 48 mesi) fosse indicato come compreso nell’abbonamento Tim Connect, in realtà, anche in questo caso, veniva addebitato come costo non ricompreso nell’abbonamento in questione, senza che l’utente fosse adeguatamente informato”. Dalle condizioni economiche allegate in atti dalla stessa istante e vevoli fino al 23 settembre 2018 si evince infatti, chiaramente, che il servizio TIM Expert è un SERVIZIO offerto IN ABBINAMENTO a TIM Connect ad un DETERMINATO COSTO e, precisamente, al costo di €. 283,20 in unica soluzione oppure rateizzabile in 48 mesi da €. 5,90 oppure 35 mesi da 7,86 e un mese da €. 8,10 oppure 24 mesi da €. 11,80. Quanto sopra si evince, altresì, dalla Welcome Letter Tim Connect di TIM datata 16.12.2018, valevole per le offerte attivate successivamente al 23 settembre 2018 - come nel caso di specie - in cui si legge: “Il servizio TIM Expert, è fornito in abbinamento all’offerta TIM CONNECT. TIM Expert: 331,20€ una tantum oppure 6,90€/mese per 48 rate oppure 9,20€/mese per 36 rate oppure 13,80€/mese per 24 rate”. Dunque, il servizio NON ERA RICOMPRESO nell’abbonamento TIM Connect bensì ABBINATO allo stesso e, peraltro, la rateizzazione del pagamento - prospettata in tre diverse modalità a scelta del cliente - rappresentava una mera forma alternativa al pagamento in unica soluzione. L’utente, del resto, in caso di ripensamento ben avrebbe potuto esercitare, in conformità con le disposizioni normative in materia di contratti, il diritto di recesso, nelle forme e modalità previste dagli articoli 52 e seguenti del d.lgs.206/2005 (codice del consumo), entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di perfezionamento del contratto. Il che, nel caso di specie, non è avvenuto. Nulla spetta pertanto all’istante a titolo di rimborso per il predetto servizio TIM Expert. 2. La richiesta di indennizzo per attivazione servizi non richiesti con riferimento alla riconosciuta attivazione non richiesta dei servizi TIM Vision e Max Speed è accoglibile nei limiti e con le motivazioni che seguono. L’istante, come documentalmente provato, sin da subito ha espresso un chiaro ed inequivoco disconoscimento dei predetti servizi mentre invece l’operatore TIM S.p.A. non ha, per contro, dimostrato la volontà dell’utente di attivarli. Pertanto, deve affermarsi la responsabilità dell’operatore ex art. 1218 del codice civile, per l’attivazione non richiesta dei servizi TIM Vision e Max Speed. Ai fini della quantificazione dell’indennizzo, tuttavia, atteso che: A) trattasi di servizi per i quali è stato riconosciuto all’istante il rimborso temporale di cui al punto 1.; B) il servizio TIM Vision per ammissione della stessa istante non è MAI stato usufruito da quest’ultima ed il relativo apparecchio per accedervi è stato restituito in data 29.10.2018. Ciò considerato l’indennizzo di cui all’art. 9, comma 2, del Regolamento in materia di indennizzi (Allegato A alla Delibera n.



347/18/CONS) pur in astratto riconoscibile all'istante non può essere ancorato ad un preciso intervallo temporale. Considerato, altresì, che, in applicazione del principio di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera Agcom n. 179/03/CSP, l'indennizzo da corrispondere all'utente deve essere proporzionale al pregiudizio arrecato; considerato, infine, che, in linea generale, gli indennizzi riconosciuti dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche devono soddisfare il requisito dell'equità e pertanto, da un lato, tenere indenne l'istante dal disagio sopportato e, dall'altro, rispettare il principio di proporzionalità, quale corrispondenza dell'indennizzo erogato al pregiudizio subito. Tutto quanto sopra considerato si ritiene che il pregiudizio denunciato nel caso in esame non possa assumere una dimensione quotidiana e, conseguentemente, il suo ristoro non possa essere calcolato su base giornaliera, dovendosi, al contrario, commisurare forfettariamente il predetto indennizzo in relazione al documentato disagio/disservizio patito dall'istante. Per le motivazioni ut supra, anche in applicazione di principi di equità atti a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, in materia di comunicazioni elettroniche, tipicamente non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato, valutati i reciproci diritti ed obblighi in capo alle parti, si ritiene equo liquidare all'istante un indennizzo omnicomprensivo di €. 300,00 (euro trecento/00). 3. La richiesta di indennizzo per la mancata risposta/gestione dei reclami può trovare accoglimento. L'istante ha prodotto in atti ben 13 reclami - per dodici dei quali ha offerto la prova di avvenuta ricezione da parte dell'operatore - a fronte dei quali l'operatore si è limitato a produrre in atti una risposta (datata Fiumicino 21/06/2019) avente ad Oggetto: Offerta Tim Connect - Numero Telefonc [REDACTED] riferita alla segnalazione pervenuta dall'istante il 19 giugno c.a ed una successiva risposta (datata Fiumicino 13.01.2020) a segnalazione N. 9-55616177285 del 25/10/2019 di cui, peraltro, non ha offerto la prova di avvenuta ricezione da parte dell'istante. Ciò posto, in applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 12 del Regolamento in materia di indennizzi spetta all'istante l'indennizzo massimo di €. 300,00 (euro trecento/00);

DELIBERA

Articolo 1

1. TIM S.p.A. è tenuta, in accoglimento parziale dell'istanza del 28 gennaio 2021, per i motivi di cui in premessa, a corrispondere l'indennizzo complessivo di €. 697,19 (seicentonovantasette,19), oltre agli interessi legali dalla data di presentazione dell'istanza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto mediante assegno circolare/bonifico all'istante. Ogni ulteriore richiesta è da intendere rigettata per i motivi di cui in premessa.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.



3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

PRESIDENTE
Dott. Domenico Falco

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente
Dott. Alfredo Aurilio

o